

La Legge di stabilità 2015 dopo il Telefisco

Analisi e commenti

a cura del Dott. Danilo Sciuto

Caltanissetta, 18 febbraio 2015

NOVITA' IN TEMA DI AGEVOLAZIONI

-  **Bonus irpef**
-  **Franchigie per transfrontalieri e ticket restaurant**
-  **Detrazioni per immobili**
-  **Ritenute su bonifici**
-  **Bonus bebè**

BONUS IRPEF

- **a regime** (art. 13 co 1bis Tuir)
- **Ambito soggettivo**: titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, tra i quali, quelli derivanti da collaborazioni continuative.
- **Condizione necessaria**: IRPEF lorda > detrazioni per lavoro dipendente (non rilevano le detrazioni per carichi di famiglia od altri oneri).
- Il bonus è un **credito di imposta**:
 - rapportato al periodo di lavoro nell'anno;
 - che non concorre alla formazione del reddito;

- di importo pari a:

-€ 960, se il reddito complessivo (RC) non è superiore a € 24.000;

- se RC è superiore a € 24.000 ma non a € 26.000, il credito spetta in base alla percentuale corrispondente al rapporto tra € 26.000, diminuito di RC, e € 2.000.

Reddito	Bonus
24.000	960
24.500	720
25.000	480
25.500	240
26.000	0

Il limite vale per soggetto, non per nucleo familiare

UNA PRASSI ILLEGITTIMA

La legge prevede che il datore POSSA tenere conto di ulteriori redditi comunicati dal dipendente, SOLO QUALORA QUEST'ULTIMO PROVVEDA A COMUNICARLI. Ciononostante la norma prevede espressamente che il credito vada riconosciuto in via automatica.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che il sostituto di imposta ha l'obbligo di determinare la spettanza e la misura del bonus esclusivamente sulla base dei dati reddituali già a propria disposizione, e senza attendere alcuna richiesta in tal senso da parte del beneficiario.

E' pertanto irregolare subordinare l'avvio dell'erogazione del bonus in busta paga al rilascio di una dichiarazione del dipendente che attesti l'esistenza o meno di ulteriori redditi.

Il sostituto di imposta:

- recupera le somme erogate attraverso la compensazione in F24, di cui all'art. 17 DLgs. 241/97 (attenzione: il mese di erogazione non è sempre quello di competenza);
- indica nella certificazione unica l'importo del credito erogato.

FRANCHIGIA PER LAVORATORI TRANSFRONTALIERI

- passa da euro 6.700 a 7.500
- norma a regime dal 2014
- resta ferma l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni

FRANCHIGIA PER TICKET RESTAURANT

dall' 1/7/2015

passa da eur 5,29 a eur 7,00

ma solo per quelli in formato elettronico (carta tipo badge).

RM n.63/2005:

badge = mensa aziendale => identificazione del fruitore => esenzione totale

DETRAZIONI PER IMMOBILI:

Detrazione per **riqualificazione energetica**

Anno	Detrazione precedente	Detrazione prorogata
2014	65%	65%
2015	50%	65%
2016	36%	36%

Nuove ipotesi di detrazione del 65%

spese sostenute dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 relative a:

- 1) acquisto e la posa in opera di schermature solari (allegato M, dlgs 311/2006) con **detrazione massima 60 mila euro**;
- 2) acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili con **detrazione massima 30 mila euro**.

Detrazione per le ristrutturazioni edilizie:

- 🔗 anno 2015: detrazione del 50%, nei limiti di spesa di € 96.000;
- 🔗 anno 2016: detrazione del 36%, nei limiti di spesa di € 48.000.

Anno	Detrazione precedente	Detrazione prorogata
2014	50%	50%
2015	40%	50%
2016	36%	36%

Detrazione per l'acquisto di **mobili e elettrodomestici**:

- spesa massima agevolabile: € 10.000
- le spese rilevano indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni.
- ammessi anche i pagamenti con carta di credito o bancomat

Anno	Detrazione precedente	Detrazione prorogata
2014	50%	50%
2015	-	50%
2016	-	-

Detrazione per **acquisto immobile ristrutturato** da impresa che ha eseguito i lavori

(detrazione del 50% del 25% del prezzo)
da 6 a 18 mesi dalla data di fine lavori

Detrazione per spese per interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche

- su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ex OPCM 20.3.2003, n. 3274;
- riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive;
- spetta nella misura del 65% delle spese sostenute fino al 31.12.2015 (ammontare complessivo agevolabile € 96.000 per unità immobiliare).

Anno	Detrazione precedente	Detrazione prorogata
2014	65%	65%
2015	50%	65%
2016	36%	36%

RITENUTE SU BONIFICI:

passa dal 4 all'8% la misura della ritenuta che banche e poste devono operare sui bonifici per gli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico.

Periodo	Aliquota
1/7/2010 - 5/7/2011	10%
6/7/2011 - 31/12/2014	4%
1/1/2015	8%

BONUS BEBE'

Importo: assegno di € 960 annui, erogato mensilmente dal mese di nascita o adozione.

Bebè agevolato: figlio nato o adottato:

- tra l'1.1.2015 e il 31.12. 2017,
- di cittadini italiani o di uno Stato UE o di uno Stato EXTRAUE con permesso di soggiorno, residenti (art. 2 tuir) in Italia.

Il bonus:

- non concorre alla formazione del reddito complessivo;
- non rileva ai fini della verifica del reddito complessivo per il bonus IRPEF (art. 13 co. 1-bis TUIR).

Erogazione dell'assegno: subordinata alla **condizione economica** del nucleo familiare di appartenenza del genitore che richiede l'assegno

- ISEE < 25.000
- ISEE < 7.000 => raddoppiato

(revisione ISEE 2015 per inclusione di altre tipologie di elementi reddituali/patrimoniali)

Durata dell'erogazione: fino al compimento del terzo anno di età, ovvero del terzo anno di nucleo familiare a seguito dell'adozione.




Domanda: per la richiesta dell'assegno.

INPS: corrisponde l'assegno.

Decreto attuativo emanato il 10 feb 2015

NOVITA' IN TEMA DI IMPOSTE DIRETTE

EROGAZIONI LIBERALI A ONLUS

-  Passa da 2.065 a 30.000 euro il limite entro cui calcolare le detrazioni IRPEF (del 26%) per le erogazioni liberali alle Onlus.
-  Lo stesso adeguamento a 30.000 euro è previsto per l'importo massimo deducibile a fini IRES.
-  Decorrenza: dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014

RIVALUTAZIONI DEL VALORE DI TERRENI O PARTECIPAZIONI - PARTE XII

1/1/2015	30/6/2015	30/6/2016	30/6/2017
Possesso	Redazione perizia e saldo o prima rata	Seconda rata (interessi 3%)	Terza rata (interessi 3%)

Costo raddoppiato:

- dal 2% al 4% per le partecipazioni
- dal 4% all'8% per i terreni.

Conseguenze distorte in caso di nuova rivalutazione

Casi particolari terreni:

- Risoluzione 395/E/2008: se un fabbricato risulta inserito in un piano di recupero che ne prevede la demolizione, il fabbricato si ha per non esistente, e quindi la sua cessione non ha a oggetto un immobile ma un'area edificabile: da ciò consegue che la plusvalenza è sempre imponibile (non rilevando i 5 anni), e che è possibile rideterminare il valore del terreno;
- Risoluzione 23/E/2009: il fabbricato al rustico non rappresenta un immobile se non ha raggiunto la copertura del tetto per cui esso deve intendersi fino a quel momento area edificabile e quindi rivalutabile;
- vendita terreno a valore inferiore a quello di perizia: il valore peritale va indicato nell'atto, pena il disconoscimento della rivalutazione; se indicato anche un prezzo inferiore, le imposte di registro e ipocatastali devono essere assolate sul valore di perizia indicato nell'atto di trasferimento (c.m. n. 1/13 par. 4.1)

Casi particolari partecipazioni:

- donazione di partecipazioni: le partecipazioni ricevute in donazione assumono come costo in capo al donatario il medesimo valore che esse presentavano in capo al donante. Ciò fa sì che se il donante ha eseguito una rivalutazione delle partecipazioni con imposta sostitutiva, il nuovo valore è riconosciuto anche in capo al donante; inoltre, dovrebbe essere possibile, per il donatario che vuole accedere ad una seconda rivalutazione, scomputare l'imposta pagata dal donante (contra, RM 91/14).

DIVIDENDI PERCEPITI DAGLI ENC

La quota esente passa dall'attuale 95% al 22,26%.

Ratio: equiparare la tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali a quella delle persone fisiche (prima era assimilata alle persone giuridiche). Tali enti, infatti, pur essendo soggetti passivi dell'IRES, determinano la loro base imponibile come le persone fisiche e, quindi, quest'ultima può essere composta anche da redditi di capitale o d'impresa.

Misura della esenzione: l'obiettivo è di aumentare la tassazione degli utili percepiti dai suddetti enti dal 5% del loro ammontare al 77,74% dello stesso, in misura uguale a quella delle persone fisiche (con aliquota marginale massima) con partecipazioni qualificate.

Poiché la norma vale per i dividendi distribuiti dall' 1/1/14, è prevista - ma solo per il 2014 - l'attribuzione di un **credito di imposta** commisurato all'aggravio subito dai soggetti passivi, spendibile però in 3 anni (da 1/1/16).

NOVITA' IN TEMA DI IVA

VARIAZIONI DI ALIQUOTE

4% su **ebook**. Pubblicazioni identificate da codice Isbn e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

Passa dal 10 al 22% l'aliquota Iva applicabile alle cessioni del prodotto **pellet di legno**.

Le cessioni di **fiammiferi** passa dal regime monofase a quello ordinario; i tabaccai dovranno dunque certificarne la cessione con lo scontrino fiscale. I prodotti in rimanenza che hanno già scontato l'IVA "monofase" potranno continuare ad essere ceduti in regime speciale fuori campo IVA. I prodotti in rimanenza sono quelli con i contrassegni di Stato sulle confezioni destinate alla vendita al pubblico, l'AAMS ha chiarito che "i prodotti sui quali sia stato già applicato il contrassegno di Stato, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle relative scorte".

E' previsto l'innalzamento delle aliquote Iva:

anno	agevolata	ordinaria
2015	10%	22%
2016	12%	24%
2017	13%	25%
2018	13%	25,5%

Tali incrementi non saranno disposti qualora vengano adottati specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante contenimento della spesa pubblica.

NUOVE IPOTESI DI INVERSIONE CONTABILE (= DEROGA ALL'ART. 17 COMMA 1) PER SETTORI AD ALTO RISCHIO DI FRODE

Ieri: in edilizia reverse solo se subappalto

Oggi: qualsiasi contratto/attività

- 1) Cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentare (per un periodo di 4 anni) \Rightarrow occorre deroga consiglio Ue
- 2) Cessioni di gas ed energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art 7-bis, co.3, lett. a) decreto iva (per un periodo di 4 anni) \Rightarrow 1/1/2015

3) Servizi di

- pulizia
- demolizioni
- installazione di impianti
- completamento

relativi ad edifici \Rightarrow 1/1/2015

Edificio: (RM 46/E/1998) Circ. MM.LL.PP.. “qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome” (vedi anche regolamento comunitario 282/11 e 1042/13)

Caso	Committente	Modalità di assolvimento dell'imposta
Soggetto che costruisce un edificio	Soggetto iva	- se contratto di appalto ⇒ IVA - se contratto di subappalto ⇒ reverse charge
Soggetto che presta lavori di pulizia in un edificio	Soggetto iva	Reverse charge
Soggetto che presta lavori di pulizia in un edificio	Privato	IVA
Soggetto che presta lavori di pulizia in una strada	Soggetto iva	IVA
Soggetto che installa impianto di illuminazione su una strada	Chiunque	- se contratto di appalto ⇒ IVA - se contratto di subappalto ⇒ reverse charge
Soggetto che installa un impianto elettrico su un edificio	Soggetto iva	Reverse charge

Soggetto che installa un impianto elettrico su un edificio	Privato	IVA
Soggetto che effettua lavori di manutenzione su un impianto idraulico in un edificio	Soggetto iva	- se contratto di appalto \Rightarrow IVA - se contratto di subappalto \Rightarrow reverse charge - altri casi \Rightarrow IVA
Soggetto che effettua lavori di manutenzione su un impianto idraulico in un edificio	Privato	IVA
Soggetto che posa un pavimento su un edificio	Soggetto iva	- se contratto di appalto \Rightarrow IVA - se contratto di subappalto \Rightarrow reverse charge - altri casi \Rightarrow IVA
Soggetto che posa un pavimento su un edificio	Privato	IVA
Soggetto che cede una caldaia	Chiunque	IVA (cessione di beni)
Soggetto che cede ed installa climatizzatori	Soggetto iva	IVA/reverse charge in base ai casi
Installazione, riparazione e manutenzione ascensori	Soggetto iva	IVA/reverse charge in base ai casi
Installazione, riparazione e manutenzione ascensori	Privato	IVA
Manutenzione impianto idraulico	Soggetto iva	IVA

I casi dubbi:

- edifici o immobili? L'art. 199 par. 1, lettera a), della direttiva n. 2006/112/CE
- la manutenzione rientra ? Tabella ateco F GRUPPO 43 PUNTO 2. Tesi restrittiva e tesi estensiva
- la cessione con posa in opera:

Distinzione tra cessione con posa e subappalto:

- 1) prevalenza attività/materia;
- 2) criterio della ordinaria produzione
- 3) contratto di appalto scritto o verbale: differenze su onere della prova

Cosa fare in casi dubbi?

Sanzioni in caso di mancata applicazione del reverse charge:

- per committente (che addebita e non versa) e per commissionario (che detrae) \Rightarrow da 1 a 2 volte l'imposta, minimo euro 258
- per committente (che addebita MA versa) \Rightarrow 3% dell'imposta, minimo euro 258

Scritture contabili:

diversi	A	fornitore	1.952,00
Servizi di terzi			1.600,00
Iva acquisti			352,00

Cliente	A	Diversi	1.952,00
		Cliente	1.600,00
		Iva vendite	352,00

Fornitore	A	Cliente	352,00
-----------	---	---------	--------

SPLIT PAYMENT

IL MODELLO ITALIANO E QUELLO EUROPEO

Tipologia operazioni	Rapporti di fornitura con la PA (C.M. 1/E/2015)
Modalità	La fattura è emessa con addebito d'imposta. Il cliente PA non paga l'IVA al fornitore ma provvede direttamente al versamento all'erario
Entrata in vigore	1.1.2015 con successiva autorizzazione UE (eventuale diniego ⇒ revisione al rialzo delle accise per pari quota di gettito).

Conseguenze: incremento delle situazioni creditorie \Rightarrow rimborso preferenziale limitatamente alle operazioni in esame

Contabilità fornitore: evitare effetti distorsivi (ad es., soggetti con pro rata) \Rightarrow non in liquidazione.

P.A. = art. 6 decreto iva, ma CM 1/E/15 fornisce elenco P.A. e rinvia a I.P.A.

L'autorizzazione della UE

Applicazione a ft emesse e pagate dall' 1/1/2015

Applicazione a sole ft, non a scontrini e ricevute fiscali

Ente di natura pubblica, non privato o privatizzato


Come rimediare agli errori commessi dall' 1/1 al 9/2

La "combinazione" tra reverse charge e split payment

Non si applica reverse charge nel caso in cui:

- si tratti di cessioni di beni
- si tratti di operazioni non fatte su edifici,
- nel caso in cui il committente sia un privato o un ente nell'ambito istituzionale (in quest'ultimo caso si applica lo split payment).

Necessità di ripartire le prestazioni "promiscue"



Ma quando un ente pubblico non è debitore di imposta (ovvero nell'ambito istituzionale)?

Art. 4, co. 5, D.P.R. 633/1972: non sono considerate attività commerciali le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità.

ESEMPI DI ATTIVITA' RIENTRANTI NELL'ATTIVITA' COMMERCIALE:

- | | |
|---|--|
| distribuzione di acqua, gas, elettricità e vapore, servizi connessi; | lavorazione e distribuzione di latte; |
| trasporti di persone e trasporti di cose; | gestione farmacie; |
| <u>gestione centri sportivi, d'istruzione e culturali, musei e biblioteche</u> , servizi connessi; | gestione vie pubbliche a pedaggio; |
| servizi portuali e aeroportuali; | gestione autoparcheggi; |
| gestione mense, spacci, bar, dormitori; | gestione giochi, teatri, sale di spettacolo, ecc.; |
| essiccatoi, depositi, semenzai, vivai, mulini, forni, bagni lavatoi; | mercati e fiere coperti, mostre, macelli, servizi connessi; |
| servizi sanitari e sociali (prestazioni sanitarie e analisi profilassi, disinfestazioni, derattizzazioni, canili comunali); | |
| fabbrica e vendita ghiaccio; | lavori di studio e ricerca; |
| attività editoriali e tipografica; | cessione loculi cimiteriali; |
| servizi d'affissione; | operazioni di finanziamento; |
| gestioni opifici, caseifici, ecc., pesa pubblica; | gestione beni demaniali e patrimoniali; |
| cessioni prodotti agricoli, forestali o della pesca; | servizi resi nell'interesse di privati e dietro corrispettivo. |

COME SI VERSA L'IVA DA SPLIT PAYMENT?

- se l'ente agisce come privato, versa entro il 16 del mese successivo all'esigibilità dell'imposta => F24 e codici tributo => non ha possibilità di compensare con iva vendite
- se ente commerciale => possibilità di compensare con iva vendite

SANZIONE PER omesso "split payment" => 30%

NOVITA' IN TEMA DI IRAP

IL NUOVO CUNEO FISCALE

E' ammessa la deduzione integrale del costo complessivo del lavoro dipendente a tempo indeterminato, eccedente l'ammontare delle deduzioni (analitiche o forfetarie) ad esso riferibili.

Le deduzioni sono stabilite:

- art. 11 comma 1 lett. a)
- art. 11 commi 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater

Considerando le modalità di calcolo della norma, la finalità della stessa più che quella di detassare il lavoro è quella di favorire i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; in presenza di poca forza lavoro a tempo indeterminato non si verifica infatti alcun risparmio.

Sono esclusi dalla fruizione della nuova deduzione gli enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale, la cui base imponibile IRAP è determinata con il metodo retributivo.

RIPRISTINO ALIQUOTA PRECEDENTE

3,5% (DL 66/14) - aliquota con cui si sono versati gli acconti 2014

3,9% (Stabilità) - aliquota (generale, salvi settori particolari) con cui si verserà il saldo 2014

Credito di imposta compensativo

Per gli anni 2015 e 2016, è previsto un credito di imposta del 10% (pari grosso modo all'aumento) dell'imposta liquidata in dichiarazione per imprese e professionisti che NON hanno lavoratori dipendenti. Utilizzabile dal 2016.

Lavoratori a tempo determinato?

Irrilevanza irpef/ires non esplicitamente prevista: per l'ade è tassabile (solo imprese)

TFR IN BUSTA PAGA

In via sperimentale, per i **periodi di paga 1.3.2015 – 30.6.2018**, i lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro possono richiedere di percepire la quota di TFR maturanda quale parte integrativa della retribuzione. Detta scelta è irrevocabile.

La possibilità riguarda anche la quota destinata dal dipendente alla previdenza complementare, e non può essere usufruita dai lavoratori domestici e da quelli del settore agricolo.

La quota di TFR in busta paga è soggetta a tassazione ordinaria (invece che separata), non è imponibile ai fini previdenziali, e non concorre alla formazione del limite di reddito complessivo ex art. 13, comma 1-bis, TUIR, per il riconoscimento del “Bonus irpef”.

A favore dei datori di lavoro che non intendono corrispondere le quote di TFR in busta paga utilizzando risorse proprie, è riconosciuta la possibilità di accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico Fondo istituito presso l’INPS.

Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad un apposito DPCM.

NB

- La tassazione ordinaria comporterà l'assoggettamento del Tfr percepito in busta paga anche alle addizionali regionali/comunali
- Non è stato chiarito se l'irrevocabilità della scelta si da intendersi estesa anche qualora il percettore cambi datore di lavoro (come avviene invece per la scelta della destinazione del TFR a forme di previdenza complementare)
- tale istituto potrebbe sancire la scomparsa delle forme di previdenza complementare (dato che la scelta di percepire il tfr in busta paga viene normativamente considerata scelta prioritaria anche rispetto a quella già esercitata in passato)

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Caratteristiche:

- datori di lavoro anche privati (ma no lavoro domestico)
- 36 mesi, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL)
- misura sostitutiva dei benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 407/90 (per le assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dall' 1/1/2015)
- lo sgravio NON si applica:
 - per i lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato;
 - per lavoratori in relazione ai quali il beneficio sia già stato usufruito;
 - per assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro (o le società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti l'1/1/2015.

IL NUOVO FORFAIT

Minimi	Abrogato ma può sopravvivere (fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d'età)
Ex minimi	Abrogato
N. I. P.	Abrogato

Regime naturale per ha i seguenti requisiti:

ricavi/compensi	<p>NON > a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell'attività svolta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ragguaglio ad anno 2) non rilevano ricavi/compenso per adeguamento a sds o parametri
investimenti	<p>Costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non > di 20.000 Euro</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) no immobili e beni inf. 516 euro, nonché beni immateriali (cm 7/2008), 2) al netto dell'iva anche indetraibile (cm 7/2008), 3) anche locazione finanziaria (costo concedente) e comodato (valore normale) 4) beni promiscui al 50% a prescindere da % di deduzione.
Costo del lavoro	<p>importi complessivamente non superiori a 5.000 Euro lordi</p>
Lavoro dipendente	<p>Redditi conseguiti (impresa/professione) siano prevalenti rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati (no se cessato o se $\Sigma < 20.000$); reddito non superiore a 10.000? Pensione!</p>

Gruppo di settore	Codice attività ATECO 2007	Limite ricavi / compensi	Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	35.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40.000	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	20.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	15.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	40.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	15.000	78%
Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	20.000	67%

Esclusioni soggettive (riferite al momento di ingresso nel regime, non all'anno precedente)

soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;

soggetti non residenti. Il regime è comunque applicabile residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;

soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;

soggetti che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti.

Inizio attività: opzione e mancata opzione

Caratteristiche

Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo viene determinato in funzione dei soli ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta su cui è applicato un coefficiente di redditività; non rilevano le perdite dell'esercizio, ma solo quelle pregresse derivanti da periodi ordinari.

Il reddito imponibile così determinato (e al netto dei contributi deducibili) è assoggettato ad imposta sostitutiva pari al 15%

Il soggetto che si avvale del regime forfetario è dotato di piena soggettività ai fini del tributo, nonostante benefici di un regime di franchigia IVA (nelle operazioni passive è considerato alla stregua di un consumatore finale salvo che per talune tipologie di operazioni internazionali)

È esclusa l'applicazione degli studi di settore e dei parametri (ma resta l'obbligo di compilazione del modello)

Facoltà di applicare, ai fini contributivi, un regime agevolato che prevede la soppressione del livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali

Esclusione da Irap

Esonero dal c.d. "spesometro"

Esonero dalla comunicazione black list

Non sono né sostituti né sostituiti di imposta

Nel caso di impresa familiare, l'imposta sostitutiva è dovuta sul reddito al lordo delle quote assegnate ai collaboratori. In sostanza l'imposta sostitutiva è dovuta interamente dal titolare dell'impresa familiare.

Per le "nuove partite iva", per il periodo d'imposta di inizio dell'attività e i 2 successivi, al sussistere di determinate condizioni, si gode di una diminuzione del reddito di 1/3 (anche per NIP 2014 o minimi 2014 che hanno aperto dal 2013).

Per coloro che usufruiscono del regime agevolato contributivo, non è riconosciuta la riduzione di 3 punti percentuali per i collaboratori di età inferiore a 21 anni, né la riduzione alla metà per i contribuenti ultra 65enni.

Condizioni per riduzione reddito delle nuove partite iva

il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica/professionale/d'impresa, anche in forma associata o familiare;

l'attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per quell'attività sulla base della classificazione ATECO.

Il passaggio dal vecchio al nuovo regime

Ordinario con ricavi SUPERIORI a quelli del forfait	⇒	Contribuente ordinario
Ordinario con ricavi INFERIORI a quelli del forfait	⇒	Contribuente forfettario Possibile opzione per ordinario
Minimo con ricavi SUPERIORI a quelli del forfait	⇒	Contribuente ordinario Possibile opzione per rimanere minimo
Minimo con ricavi INFERIORI a quelli del forfait	⇒	Contribuente forfettario Possibile opzione per ordinario Possibile opzione per rimanere minimo
NIP/ex minimo con ricavi SUPERIORI a quelli del forfait	⇒	Contribuente ordinario
NIP/ex minimo con ricavi INFERIORI a quelli del forfait	⇒	Contribuente forfettario Possibile opzione per ordinario

Le conseguenze del passaggio da ordinario a forfetario

i ricavi e i compensi che, base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi se incassati in tali periodi;

i ricavi e i compensi che, anche se incassati, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo ordinario, assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi;

le spese di competenza del regime ordinario non pagate assumono rilevanza nel periodo ordinario;

le spese pagate nel periodo d'imposta ordinario ma di competenza di periodi successivi assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi;

è necessario effettuare la rettifica della detrazione iva, nel ricorso delle condizioni;

decadenza da norme eccezionali in tema di reddito di impresa e di Iva (ad esempio, rateizzazione plusvalenze, iva per cassa)

tutti i processi di ammortamento sono arrestati

i costi sostenuti (ma irrilevanti) nel periodo di applicazione del regime forfettario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi: ciò significa che gli acquisti di beni destinati alla vendita, durante il periodo di applicazione del regime forfettario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito negli anni successivi sicchè il contribuente, con riferimento al primo periodo di imposta di uscita dal regime agevolato, non potrà rilevare le rimanenze iniziali in relazione agli acquisti dei beni non venduti nei periodi di imposta precedenti. Ciò determina una doppia imposizione sul medesimo presupposto impositivo

Nel periodo di imposta di uscita dal regime forfettario e in quelli successivi, ai beni strumentali acquistati nel corso del regime forfettario non si applica il processo di ammortamento fiscale.

Agevolazione INPS

- istanza Inps in sede di inizio attività o (per i soggetti già esistenti) entro 28/2 dell'anno interessato
- determinazione del contributo a percentuale sul reddito dichiarato, senza un livello minimo imponibile
- NON risultano dovuti i contributi minimi
- Il versamento dei contributi va effettuato entro i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base al mod. UNICO
- Il regime contributivo agevolato cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste per l'accesso al regime fiscale agevolato

Scelte di convenienza

Vantaggi	Svantaggi
Mancata rivalsa dell'Iva: consente di ottenere un vantaggio in termini di minor prezzo al cliente finale o di maggior ricavi per il cedente/prestatore se le operazioni sono effettuate nei confronti di privati.	Mancata possibilità di detrarre l'Iva sugli acquisti: i soggetti che operano con clienti soggetti passivi Iva subiscono uno svantaggio perché a fronte della mancata applicazione dell'Iva in rivalsa non possono scomputare quella pagata negli acquisti.
Se la percentuale di redditività è inferiore a quella che si otterrebbe deducendo analiticamente i costi si ha un vantaggio.	Non è possibile dedurre i costi analiticamente, per cui se la redditività in forma % non tiene conto dei reali costi subiti si subisce uno svantaggio.
Tassazione al 15%, inferiore alle aliquote marginali Irpef. Non si pagano neppure le addizionali.	L'aliquota nominale Irpef non corrisponde a quella effettiva, in quanto i soggetti in regime ordinario godono di detrazioni (es. carichi di famiglia, salva la presenza di altre tipologie di redditi) che non spettano ai soggetti in regime forfettario.
Le imprese possono versare i contributi Inps sul reddito effettivamente prodotto.	
Non assoggettamento agli studi di settore, comunicazione clienti e fornitori, black list e tenuta delle scritture contabili	

La cessazione dal regime

Il regime cessa dall'anno SUCCESSIVO a quello in cui si verifica una delle seguenti circostanze:

- viene meno uno dei requisiti di ammissione
- si verifica una fattispecie di esclusione
- diviene definitivo un accertamento con il quale viene riscontrato il venir meno di una delle condizioni (Non è chiaro se il momento in cui il regime cessa di esistere sia quello successivo a quello accertato o a quello in cui l'accertamento diviene definitivo. Ad esempio, se un accertamento relativo all'anno 2015 diviene definitivo nel 2018, non è chiaro se il soggetto accertato cessa di essere forfettario dal 2016 o dal 2019)

Al venir meno del regime forfettario, si decade anche dal regime agevolato contributivo; la legge NON VIETA un nuovo ingresso se risultasse possibile rientrare nel regime forfettario.

NOVITA' IN TEMA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

IL NUOVO CORSO COLLABORATIVO: L'ADEMPIMENTO VOLONTARIO DEL CONTRIBUENTE

Compliance \Rightarrow % di adempimento spontaneo (Il 'precedente' delle lettere da redditometro)

L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso, relativi anche a:

- ricavi o compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione,
- agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché crediti d'imposta, anche qualora non spettanti.

Il contribuente può segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.





DICHIARAZIONE INTEGRATIVA Art. 2 co. 8 DPR 322/98 (il comma 8-bis e la c.m. 31/E)

“.....ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del DLgs. 472/97”

Possibile integrazione delle dichiarazioni “a favore” e “a sfavore” senza limiti di tempo

Effetti sui termini di prescrizione delle integrazioni



Modifiche all'art. 13 D.Lgs. 472/97:

ampliamento temporale ed eliminazione di cause di preclusioni

IL RAVVEDIMENTO SPONTANEO

Omesso/tardivo versamento	a	1/10	30 gg
Qualsiasi errore (per tutti i tributi)	a-bis	1/9 NOVITA' intermedio	90 gg
Qualsiasi errore	b	1/8	Termine di presentazione della dichiarazione dell'anno (un anno se non è prevista dichiarazione)
Qualsiasi errore (solo per tributi gestiti da ade)	b-bis	1/7 NOVITA' ultrannuale	Termine di presentazione della dichiarazione del I anno successivo (due anni se non è prevista dichiarazione)
Qualsiasi errore (solo per tributi gestiti da ade)	b-ter	1/6 NOVITA' lunghissimo	Oltre il termine di presentazione della dichiarazione del I anno successivo (oltre due anni se non è prevista dichiarazione)
Omessa dichiarazione	C	1/10	90 gg

ESEMPIO 1

OMESSO VERSAMENTO II ACCONTO IRES ANNO 2015

Scadenza	30 gg	90 gg (da Unico16?)	Unico16	Unico17	Post Unico17
30/11/15	30/12/15	28/2/16	30/9/16	30/9/17
	breve	a-bis (intermedio)	lungo	b-bis ultrannuale	b-ter lunghissimo
Sanzione	3%	3,33%	3,75%	4,29%	5%

ESEMPIO 2

OMESSA PRESENTAZIONE F24 A SALDO ZERO

Scadenza	5 gg	90 gg (da Unico 15?)	365 gg	Unico16	Post Unico16
16/11/14	21/11/14	16/2/15	16/11/15	30/9/2017
	riduz. a 1/3	154,94/9	154,94/8	154,94/7	154,94/6
Sanzione	$51,64/8 = 6$	17	19	22	25

Il favor rei

LA CIRCOLARE 27/E DEL 2.8.2013 SU ERRATI VERSAMENTI: il ravvedimento parziale

La sentenza della Cassazione n. 12661/2011 sul mancato perfezionamento del ravvedimento

- carente ravvedimento \Rightarrow riproporzionamento \Rightarrow indicazione codice sanzione

Preclusioni vecchie e nuove

Il ravvedimento NON È POSSIBILE in presenza di:

- formale notifica di un **atto di liquidazione o accertamento**
- **comunicazioni di irregolarità** di cui agli articoli 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72
- **esiti del controllo formale** di cui all'articolo 36-ter DPR 600/73.

Ovviamente tali atti devono essere relativi alla annualità ed all'imposta interessate.

Il ravvedimento E' POSSIBILE:

- a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

Per i tributi non gestiti dall'ade la norma resta invece quella vecchia.

INTEGRATIVA E TERMINI DI PRESCRIZIONE

Nel caso di integrazione di Unico o, in caso di mancanza di dichiarazione, di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore, i termini per l'accertamento e per la notifica delle cartelle (per liquidazione e controllo formale) decorrono, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione, dall'anno successivo a quello di presentazione di tali dichiarazioni.

ESEMPIO:

UNICO 2013 integrato nel corso del 2015 indicando un maggior reddito:

- Termine ordinario di accertamento: 31.12.2017
- Nuovo termine ordinario per l'accertamento del periodo di imposta 2011 in relazione alla integrazione: 31.12.2019.
- somme dovute in base all'art. 36-bis del DPR 600/73 in relazione alla integrazione del modello UNICO 2013 effettuata nel 2015: 31.12.2018 anziché 31.12.2016;
- somme dovute in base all'art. 36-ter del DPR 600/73 in relazione alla medesima integrazione: 31.12.2019 anziché 31.12.2017.

Scarsamente incentivante per rischio verifica

IL RAVVEDIMENTO INDOTTO

Causa: inefficacia degli istituti dell'adesione al pvc (integrale) e degli inviti a comparire (1/6), a cui si è preferito l'adesione all'accertamento (1/3, ma B.E.P. se si riduce di 1/10 la pretesa)

Effetto: ravvedimento del pvc con sanzione a 1/5 (lettera b-quater)

Caratteristiche:

- anche la singola violazione
- inapplicabilità per le fattispecie di:
 - omissione anche parziale di scontrini e ricevute
 - omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale

ISTITUTI DEFLATIVI ABROGATI

- l'adesione agli inviti a comparire (artt. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies e 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97);
- l'adesione ai PVC (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97).
- l'acquiescenza rafforzata (art. 15, comma 2 bis D.Lgs. n. 218/97), che prevede(va) la riduzione delle sanzioni alla metà qualora l'avviso di accertamento/liquidazione non fosse stato preceduto dall'invito a comparire.

Il 2015 periodo transitorio

Detti istituti continuano comunque ad applicarsi:

- agli inviti al contraddittorio in materia di II.DD. ed II.II. notificati entro il 31.12.2015;
- ai PVC in materia di II.DD ed IVA consegnati entro il 31.12.2015.
- la disposizione relativa all'acquiescenza non è più applicabile agli atti notificati a decorrere dall'1.1.2016 (meno conveniente del ravvedimento del pvc).

Dal 2016 si avrà solo l'acquiescenza ordinaria (riduzione a 1/3)

2015: analisi e scelta tra adesione e ravvedimento

- Diverse sanzioni: 1/3, 1/5 e 1/6
- rateizzazione impossibile con R.O.
- R.O. permette di scegliere cosa pagare
- Effetti in campo penal-tributario
- R.O. non produce la cristallizzazione della pretesa tributaria
- Il R.O. e il cumulo giuridico
 - il ravvedimento dell'omesso versamento in dichiarazione Iva
 - sanzione unica su più anni e scomputo dei pagamenti in caso di acquiescenza: la nota 159135 dell'11 settembre 2001.

ALTRE NOVITA'

- dichiarazione Iva
- Iva su prestazioni di sponsorizzazioni
- dichiarazioni di intento
- deposito copia ricorso in appello presso segreteria CTP
- adeguamento valore riferimento omaggi
- allineamento Iva e redditi per nozione di prima casa
- dichiarazione per ritenuta d'acconto in misura ridotta per agenti
- la sopravvivenza delle società estinte
- riflessioni in tema di abuso del diritto

LA DICHIARAZIONE IVA 2016

- Viene eliminata la possibilità di presentare la dichiarazione Iva nel modello Unico (dichiarazione unificata) e viene fissato a febbraio il termine per presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma.
- Di conseguenza viene eliminato anche l'obbligo di presentare la comunicazione dati Iva
- Decorrenza a partire dalla dichiarazione Iva dovuta per il 2015 (quindi dal 2016).

Decreto semplificazioni

(articolo 29) Iva dovuta su prestazioni di sponsorizzazione asd

All'articolo 74, sesto comma, terzo periodo, del DECRETO IVA, viene eliminato il riferimento alle prestazioni di sponsorizzazione, nonché la forfettizzazione dell'iva dovuta nella misura pari ad un decimo.

Pertanto, a questi fini le prestazioni di pubblicità e di sponsorizzazione vengono equiparati, e l'iva dovuta forfettizzata al 50%.

Periodo transitorio: vale l'effettuazione dell'operazione e non la stipula del contratto


Decreto semplificazioni

articolo 20: dichiarazioni di intento

- Eliminato l'obbligo, oggi in capo al fornitore dell'esportatore abituale, di comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute.
- Decorrenza: operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015

	VECCHIA DISCIPLINA	NUOVA DISCIPLINA
L'ESPORTATORE	trasmetteva la dichiarazione di intento al proprio fornitore	<ul style="list-style-type: none"> - invia la dichiarazione di intento telematicamente all'ade; - consegna al fornitore (o in dogana) la lettera di intento con la ricevuta di invio all'ade; - annota gli estremi della lettera di intento nell'apposito registro
IL FORNITORE	<ul style="list-style-type: none"> - riceveva la dichiarazione cartacea; - trasmetteva i dati telematicamente; - annotava gli estremi della lettera di intento nell'apposito registro (art. 1 DL 746/1983); - emetteva la fattura senza iva. 	<ul style="list-style-type: none"> - riceve dichiarazione di intento e ricevuta dal proprio cliente; - verifica l'avvenuto invio telematico della stessa; - emette fattura senza iva; - annota nell'apposito registro (art. 1 DL 746/1983) gli estremi del protocollo della dichiarazione di intento - riepiloga in dichiarazione iva i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute

diritto transitorio (e favor rei)



sanzioni

da 1 a 2 volte l'imposta:

- per l'esportatore che non ha emesso la dichiarazione di intento, o che l'ha emessa senza i requisiti;
- per il fornitore che non ha verificato l'invio telematico della stessa

Decreto semplificazioni

articolo 36: soppressione copia appello alla Segreteria CTP

Viene eliminato l'obbligo (che era a pena di inammissibilità dell'appello) di depositare copia del ricorso in CTR presso la segreteria della CTP che aveva emesso la sentenza impugnata, qualora questo non fosse stato notificato a mezzo ufficiale giudiziario.

Decreto semplificazioni

articolo 30: adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi

Viene adeguato l'importo precedente di 25,82 a 50,00 per i seguenti casi di esclusione da Iva:

- cessione gratuita di omaggi,
- autoconsumo o destinazione a finalità estranee per servizi imprenditoriali con Iva su acquisto detraibile,
- acquisto di beni costituenti spese di rappresentanza.

DECORRENZA 13/12/2014

Decreto semplificazioni

articolo 33: allineamento iva-redditi su nozione di “prima casa”

Viene sostituita la complessa nozione di abitazione di lusso (DM 2/81969) con un riferimento catastale.

Sono adesso di lusso le abitazioni di cui alle ctg. A1, A8 e A9.

Modificato al n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72

Questo allineamento permette di evitare discriminazioni in quanto i requisiti fissati dal vecchio DM potevano non coincidere con le ctg. catastali

Decreto semplificazioni

articolo 27: dichiarazione per riduzione ritenuta d'acconto per agenti

Articolo 25-bis DPR 600/73, comma 7

Con decreto MEF saranno determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione relativa alla applicazione di ritenuta ridotta.

Tali modalità devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione.

La dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.

L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

Disciplina precedente (DM 2446/83):

- Rapporto in corso: obbligo di comunicazione con Racc. AR entro 31/12 (da ripetersi ogni anno)
- Nuovo rapporto: obbligo comunicazione con Racc. AR entro 15 gg
- Presupposti maturati in corso d'anno: entro 15 gg
- Prestazioni occasionali: prima della maturazione della provvigione

Presupposti:

- opera di qualunque lavoratore subordinato,
- agenti, subagenti, mediatori, procacciatori d'affari, produttori e figure similari,
- collaboratori impresa familiare direttamente impegnati nell'esercizio dell'attività commerciale svolta nell'ambito di detta impresa;
- associati delle associazioni in partecipazione, se apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

Il requisito dell'utilizzo continuativo

DIPENDENTI E COLLABORATORI	SOGGETTI TERZI
il rapporto di lavoro dipendente e quello di collaborazione deve dare luogo a prestazioni per la prevalente parte dell'anno, ovvero del minore periodo in cui è svolta l'attività, anche se l'opera predetta non sia resa dalle stesse persone, dipendenti o terzi.	Il percipiente deve aver sostenuto nel periodo d'imposta precedente costi per dette prestazioni in misura superiore al 30% dell'ammontare complessivo delle provvigioni imputabili a tale periodo.

Le sanzioni per:

- Comunicazione senza possedere i requisiti
- Mancato rinnovo comunicazione entro il 31/12 (non più previsto)
- Mancata comunicazione revoca entro 15 giorni

IERI	OGGI
da 2 a 3 volte la minore ritenuta applicata	Da € 258,00 a € 2.065,00 (art. 11 del D.lgs. 471/97)

Decreto semplificazioni

articolo 28 co 4 e 5: La sopravvivenza della società post estinzione

“Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.”

Responsabilità dei liquidatori (art. 36 del Dpr 602/73):

- dei soggetti Ires
- per tutti i tributi dovuti per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori

se:

- soddisfano crediti di ordine superiore a quelli tributari (??)
- assegnano beni ai soci o agli associati

Se il liquidatore non paga, è prevista la responsabilità dei soci:

- per somme o beni ricevuti dal liquidatore durante la liquidazione stessa
- per i beni ricevuti dall'amministratore nei due anni precedenti la liquidazione

“Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria”.

- Legge 11 marzo 2014, n. 23 (c.d. “Legge delega fiscale”): entro il 26 marzo 2015.

Riflessioni in tema di abuso del diritto

- abuso del diritto ed elusione
- cos'è l'abuso del diritto?
- l'abuso del diritto e l'antieconomicità
- l'antieconomicità e l'inerenza
- il concetto di inerenza nel Tuir : l'estraneità dell'art. 109 co 5
- il significato della deduzione del costo
- l'errata terminologia legislativa
- le motivazioni nelle riprese di costi antieconomici.

grazie